

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, con la seguente denominazione SICUREDIL SANNITA libera Associazione non riconosciuta per la sicurezza dei lavoratori del comparto edile.

Art. 2) - SEDE, FUNZIONI E DURATA

L'Associazione "SICUREDIL" ha la sua sede in Benevento. La libera Associazione "SICUREDIL" è lo strumento attuativo delle materie indicate nel presente Statuto, delle leggi e norme in materia di sicurezza, in appresso meglio specificate, dello Stato Italiano e della Unione Europea. Inoltre è lo strumento attuativo dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'intersind e la Federazione nazionale dei lavoratori delle costruzioni (F.e.n.e.a.l. - UIL, F.i.l.c.a. - CISL e F.i.l.l.e.a. - CGIL), nonché fra l'Associazione Provinciale dei Costruttori aderenti all'ANCE e la F.e.n.e.a.l. - UIL, F.i.l.c.a. - CISL, F.i.l.l.e.a. - CGIL della provincia di Benevento che stipulano i contratti integrativi provinciali. Eventuali pattuizioni assunte da uno o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti dell'Associazione "SICUREDIL". L'Associazione "SICUREDIL" è autonoma e la sua durata è indeterminata nel tempo ed è subordinata alle deliberazioni dell'Associazione Provinciale Costruttori aderente all'A.N.C.E. e delle Organizzazioni Sindacali Provinciali aderenti alle predette Organizzazioni Nazionali riportate nel comma 2.


Art. 3) - DOMICILIO LEGALE

La sede legale dell'Associazione "SICUREDIL" è C/so Garibaldi, 246.

Art. 4) - COMPITI E SCOPO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di favorire e rafforzare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori edili nei cantieri e sui luoghi di lavoro, attraverso la creazione e la promozione di un sistema di prevenzione per la sicurezza nel settore edile della provincia di Benevento. L'Associazione vuole promuovere una migliore ed approfondita conoscenza sulle disposizioni di norme o leggi in materia di sicurezza. Inoltre intende fornire, agli addetti ed alle imprese del comparto edile, con un numero di dipendenti inferiori a 15 certezze operative e punti di riferimento efficaci per garantire la piena applicazione dei D.L. 626/494 e successive modifiche ed integrazioni, favorire contatti ed intesa tra le parti sociali di categoria per la discussione di questioni connesse alla sicurezza sul lavoro e la concertazione di misure adeguate.

L'Associazione con delibera del consiglio d'amministrazione assumerà alle sue dipendenze e retribuirà con il proprio fondo comune i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali di categoria per esercitare le funzioni di "RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA d'ambito TERRITORIALE" (RLST) per le imprese edili ed affini della Provincia di Benevento iscritte alla Cassa Edile, con un numero di dipendenti inferiori a 15 i quali eserciteranno le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.L.626/494 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresentano i lavoratori presso le imprese in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro e realizzeranno, in collaborazione con i responsabili delle imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15, un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, nell'ambito ed in conformità allo



scopo istituzionale l'Associazione potrà svolgere direttamente o indirettamente ogni attività consentita dalla legge ivi comprese, le attività commerciali ed accessorie. Infine l'Associazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 5) – CONTRIBUTI E FONDO COMUNE.

Le contribuzioni e i versamenti avvengono prevalentemente tramite la Cassa Edile e sono stabiliti dai contratti e dagli accordi Nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all.art.2 comma due, e nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso la sottoscrizione dei contratti integrativi della Provincia di Benevento.

Il fondo comune dell'Associazione SICUREDIL SANNITA è costituito:

- a) dai contributi o dalle eventuali sovvenzioni degli associati, delle parti sociali e di terzi;
- b) da eventuali avanzi di gestioni;
- c) dai proventi di proprie iniziative;
- d) da ogni altro bene alla stessa pervenuto.

Il fondo così come sopra convenuto e definito si intende destinato esclusivamente all'adempimento delle finalità istituzionali dell'Associazione "SICUREDIL".

Art. 6) – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione "SICUREDIL":

1. L'assemblea degli associati.
2. Il consiglio di amministrazione.
3. Il Comitato di Presidenza.
4. Il Collegio Sindacali.

Art. 7) – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati delibera su tutti gli atti ad essa spettanti così come previsti per legge, fermo restando che l'ANCE di Benevento forma una parte e l'altra parte è formata dalle tre Organizzazioni Sindacali.

Art. 8) – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

È composto da tre consiglieri designati singolarmente da FENEAL – UIL, FILCA – CISL, e FILLEA – CGIL e da tre designati dell'ANCE che nel numero dei sei formano il Consiglio di Amministrazione.

Tutti i consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Funzioni e compiti del Consiglio di Amministrazione .

Spetta al Consiglio di Amministrazione di :

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite ed approvarlo;

per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti (quattro consiglieri).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun membro ha diritto di voto.

Per le modifiche allo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno quattro volte nel corso dell'anno. Le convocazioni vanno fatte mediante lettera raccomandata da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, nonché gli argomenti da trattarsi. Inoltre sarà convocato ogni



qualvolta se ne presenti la necessita' su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "SICUREDIL" avvengono di regola presso la sede della stessa. In casi particolari, in luoghi diversi indicati nell'avviso di convocazione. È ammesso il conferimento di delega ad altro consigliere, il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

In particolare il Consiglio di Amministrazione può provvedere ad individuare nell'ambito dei suoi componenti la persona fisica o le persone fisiche che procederanno alla stipula dei contratti di lavoro subordinato, compito che normalmente viene svolto dal Presidente. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione vengono svolte gratuitamente.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere all'Amministrazione e la gestione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

In particolare:

1. predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni relativi ai contributi e alla gestione, e redige il bilancio consuntivo;
2. ha facoltà di deliberare : l'acquisto e l'alienazione di immobili e diritti reali, l'assunzione di obbligazioni verso terzi, la concessione di garanzie reali, anche ipotecarie sui beni dell'Associazione, nonché accettazioni o postergazioni di ipoteche, autorizzando il Conservatore dei Registri Immobiliari ad effettuare trascrizioni di atti, iscrizioni di ipoteca, cancellazioni ed annotazioni d'inefficacia, rinuncia ad ipoteche legali, esonerandolo da ogni sua responsabilità;
3. delibera i regolamenti interni dell'Associazione e vigila sul funzionamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi;
4. assume e licenzia il personale su proposta del Comitato di Presidenza e ne regola il trattamento economico in conformità della legge e del C.C.N.L. vigenti per la categoria.

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non risulti per legge o per statuto, attribuito ad altro organo.

Il Consiglio di Amministrazione emette regolamenti per il funzionamento operativo dell'Associazione, in particolare per l'assunzione, l'organizzazione e l'attività dei "RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA di ambito TERRITORIALE" nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi sindacali vigenti in materia.

Art. 9) - COMITATO DI PRESIDENZA


È costituito dal Presidente e dal Vice-Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente è scelto tra i consiglieri rappresentanti le sigle FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL viene nominato con lettera a firma congiunta dei tre Segretari Provinciali delle Organizzazioni suddette.

Il Presidente dura in carica due anni e decade con lettera di nomina a firma congiunta, del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere revocato con lettera a firma congiunta e decade, a pena di inefficacia della revoca, con lettera di nomina del nuovo Presidente.



In caso di assenza o di impedimento le funzioni ordinarie, su delega dello stesso Presidente, vengono esercitate da un componente del consiglio di nomina delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Vicepresidente è scelto tra i consiglieri rappresentanti l'ANCE di Benevento e viene nominato con lettera della stessa, dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione della propria organizzazione di categoria e decade con lettera di nomina del Vicepresidente da parte del Consiglio dell'ANCE.

Il Vicepresidente può essere revocato a seguito di lettera della propria organizzazione di categoria contenente, a pena di inefficacia della revoca la contestuale nomina del nuovo Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni ordinarie, su delega dello stesso Vicepresidente, vengono esercitate da un componente del consiglio di nomina Ance.

In caso di mancanza del Presidente e del Vicepresidente le parti istitutive sono impegnate ad individuare le soluzioni opportune.

Funzioni e compiti del Comitato di Presidenza.

Spetta al Comitato di Presidenza sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Ha facoltà di stipulare contratti di Conto Corrente Bancario, convoca il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata a firma congiunta.

Ogni suo atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei Fondi dell'Associazione deve essere compiuto con firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente.

Il Comitato di Presidenza nomina per le riunioni del Consiglio di Amministrazione un segretario con funzione verbalizzante. Propone al Consiglio di Amministrazione le assunzioni.

Art. 10) – IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno designato, con lettera a firma congiunta, a rotazione rispettivamente da FENEAL-UIL, FILA-CISL e FILLEA-CGIL Territoriale, uno designato dall'ANCE di Benevento, ed il terzo di comune accordo.

Funzioni e compiti del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni e i doveri di cui agli artt. 2403-2404-2407 dei Codici Civili, in quanto applicabili.

Ha obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni.

Ha il compito particolare di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione, eseguendo verifiche contabili, e di procedere alla revisione di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo e partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 11) – INCARICHI

Le cariche dei componenti del Comitato di Presidenza, del consiglio di amministrazione, nonché del collegio sindacale vengono svolte gratuitamente.

Art. 12) – RLST

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale del personale dipendente (RLST) dell'Associazione verrà determinato da



apposito Regolamento a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità' delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 13) – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione "SICUREDIL" è costituito:

- 1) dai bene mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà' dell'ASSOCIAZIONE;
- 2) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- 3) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe eventuali autorizzazioni di legge, se necessarie, entrano a far parte del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 14) – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione "SICUREDIL" sono costituite:

1. dai contributi previsti dal contratto integrativo provinciale del 2003 o successive integrazioni e modificazioni, in vigore nella Provincia di Benevento;
2. dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria dell'Associazione;
3. dalle somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Associazione.

Art. 15) – PRELEVAMENTO E SPESE

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione a firma del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 16) – ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi dell'Associazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo.

Sia il bilancio che il piano previsionale delle entrate e delle uscite devono essere accompagnati dalla relazione del Comitato di Presidenza e del Collegio Sindacale.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve contenere una sufficiente ed esatta previsione delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 17) – SCIoglimento

L'Associazione si estingue: per volontà unanime delle parti sociali espressa al di fuori del Consiglio d'Amministrazione o per altre cause previste dall'articolo 27 dei Codici Civili.

In caso di estinzione, il patrimonio sarà devoluto all'ente e/o alle persone che saranno designate da delibera unanime del Consiglio di Amministrazione o, in difetto di accordo, dalla concorde volontà delle parti sociali tra soggetti che perseguono scopi analoghi.

Art. 18) – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

